

REGOLAMENTO CONSULTE REGIONALI

Natura Giuridica

Articolo 1

Le Consulte Regionali sono organismi di fatto di natura associativa espressione dei Consigli Provinciali nell'ambito delle prerogative ad essi concessi dall'articolo 14 della Legge 12/79. Esse sono prive di autonomia patrimoniale in quanto finanziate dai Consigli Provinciali nell'ambito del potere impositivo da questi svolto ai sensi degli articoli 14 e 23 della Legge 12/79.

Composizione

Articolo 2

Le Consulte Regionali sono costituite dai Presidenti pro-tempore dei Consigli Provinciali appartenenti a quella regione.

Esse possono essere costituite anche senza la totalità dei Presidenti dei Consigli Provinciali appartenenti alla regione, purché vi sia rappresentata la maggioranza degli stessi.

La costituzione avviene a seguito di convocazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata, a tutti i Presidenti anzidetti, da uno di essi.

Dette Consulte hanno generalmente sede presso la sede del Consiglio Provinciale della città capoluogo di regione. Tuttavia è data facoltà ai Presidenti, a norma di quanto previsto dal successivo articolo 7, di derogare al detto principio o individuando un sistema di rotazione o, in presenza di particolari contingenze, stabilendo una sede alternativa in una delle città sede dei Consigli Provinciali che le compongono.

Articolo 3

I componenti della Consulta individuano al loro interno il Coordinatore ed un Vice Coordinatore anche con funzioni di Segretario.

Il mandato è a termine secondo le indicazioni dei Consigli Provinciali.

Nel caso di mancata riconferma del Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine in carica, gli subentra il Presidente neo eletto.

Riunioni e delibere

Articolo 4

Il Coordinatore convoca le riunioni tutte le volte che lo ritiene opportuno o su sollecitazione di almeno 1/3 dei componenti della Consulta, arrotondando tale misura all'unità inferiore o superiore a seconda che la cifra decimale sia inferiore o superiore a 0,5. Nella convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora e la località della riunione, nonché l'ordine del giorno che dovrà contenere gli argomenti da trattare e, quando essa è convocata su iniziativa dei suoi componenti, gli argomenti da questi indicati.

Escluso il caso di motivata urgenza, la convocazione va fatta almeno dieci giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. oppure con altro mezzo idoneo a dimostrarne l'invio.

Le delibere vengono prese esclusivamente a maggioranza dei presenti.

Della riunione dovrà essere redatto, da un verbalizzante di volta in volta nominato, apposito verbale da trasmettere, dopo l'approvazione, a tutti i Consigli Provinciali della Regione interessata.

Funzioni

Articolo 5

Le Consulte Regionali stabiliscono informali contatti, per conto e nell'interesse dei Consigli Provinciali, con i rappresentanti delle Istituzioni regionali di guisa che, in unico contesto, i Consigli Provinciali possano essere edotti sulle problematiche emergenti per poi gestirle secondo le attribuzioni di cui all'articolo 14 Legge 12/79.

Le funzioni delle Consulte Regionali sono quelle di coordinare i Consigli Provinciali nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali a livello regionale e di essere, per il medesimo oggetto, organismo di consultazione non obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

La Consulta è uno strumento di emanazione dei Consigli Provinciali senza capacità di rappresentare gli stessi e non ha, pertanto, alcun potere deliberativo con efficacia esterna.

Rapporti con il Consiglio Nazionale

Articolo 6

Le Consulte Regionali non hanno rapporti istituzionali con il Consiglio Nazionale, tuttavia i Consigli Provinciali che le compongono possono di volta in volta delegare i loro Presidenti affinché, come espressione di Consulta, rappresentino esigenze locali di interesse generale o regionale della Categoria.

Il Consiglio Nazionale, nella sua attività di promozione e coordinamento, tutte le volte che stabilirà una interlocuzione con la Consulta dovrà inviare per conoscenza a tutti i Consigli Provinciali costituenti la Consulta ed anche a quelli che eventualmente non ne facessero parte, copia della corrispondenza e quant'altro intercorrente con la Consulta medesima. Parimenti avverrà quando la Consulta stabilirà formali contatti con il Consiglio Nazionale.

Reunioni e delibere

Articolo 4